

## ❑ Interrogazione n. 100

presentata in data 15 luglio 2010

ad iniziativa del Consigliere Silvetti

**“Proposta di legge n. 11: Modifiche alla legge regionale 14 aprile 2004, n. 7 ‘Disciplina della procedura di valutazione di impatto ambientale’”**

Risposta orale urgente

Visto l'articolo 12 del decreto legislativo 387/2003, attuativo della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità, così come modificato dalla legge 99/2000 che stabilisce che “gli impianti per la produzione di energia utilizzando le fonti rinnovabili quali sole e vento sono esclusi dalla procedura di verifica per la valutazione di impatto ambientale (VIA) se la potenza installata non supera 1 Mwe”;

Vista la legge regionale 7/2004 che fissava limiti più restrittivi rispetto al dettato legislativo nazionale;

Considerato:

*che* la Giunta regionale nella seduta del 2 febbraio 2010 rilevava tale disparità provvedendo a modificare i limiti di applicabilità dell'Autorizzazione unica portando il limite ad 1 Mw in ottemperanza al disposto dell'articolo 12 del d.lgs. 387/2003;

*che* lo Stato italiano, approvando la cosiddetta legge comunitaria 2009 ha recepito la normativa di riferimento in materia di energie rinnovabili, armonizzando quella nazionale con quella comunitaria che prevede, per impianti sotto 1 Mw di potenza la concessione addirittura della DIA;

*che* la possibilità di sottoporre, come previsto dalla proposta di legge in questione, gli impianti fotovoltaici a terra a VIA sopra i 200 Kw rappresenta non un rischio ma una certezza di contrarietà della fonte normativa primaria ( Legge nazionale e comunitaria) e della Fonte normativa secondaria (legge regionale);

*che* sono state pubblicate le linee guida nazionali per i procedimenti autorizzativi fotovoltaici che prevedono l'impossibilità per regioni e province di autoorganizzarsi come fatto finora;

Considerato inoltre:

*che* la Corte Costituzionale con sentenza n. 119/2010 pronunciandosi sull'applicazione del d.lgs. 387/2010 ha stabilito che le regioni non possono provvedere autonomamente alla fissazione dei limiti relativi agli impianti fotovoltaici, rimanendo la competenza alla Stato, attraverso e d'intesa con la Conferenza unificata Stato-Regione;

*che* con l'approvazione di tale atto si andrebbe a colpire un settore economico in cui la programmazione è alla base dell'attuale crescita e forte sviluppo provocando, con continue e discordanti modifiche normative di riferimento, una generale e diffusa situazione di incertezza

Il sottoscritto Consigliere regionale,

INTERROGA

il Presidente della Giunta regionale per sapere:

- 1) come preveda che si possa conciliare il limite espresso dalla proposta di legge in questione con il rispetto delle prescrizioni nazionali e comunitarie;
- 2) se non ritenga che l'approvazione di tale atto possa far nascere evidenti aspetti di censure giurisdizionali-amministrative causando anche un aggravio di spese per l'ente in seguito al contenzioso legale.